

## Sentenza del 29/01/2016 n. 581 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 7

### Intitolazione:

**ESTRATTO DI RUOLO - Autonoma impugnabilità - Possibile - Fattispecie - Invalidità della notificazione della cartella di pagamento - Rileva - Fondamento - Garanzia della tutela giurisdizionale del contribuente - Sussiste.**

### Massima:

Il contribuente è legittimato ad impugnare direttamente l'estratto di ruolo con il quale viene a conoscenza della cartella di pagamento asseritamente non notificata, in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 - quale norma che prevede l'impugnabilità dell'atto non notificato unitamente all'atto successivamente notificato - non esclude la possibilità di far valere sin da subito (anziché attendere il successivo atto di riscossione) l'invalidità della notifica; tale facoltà è indirizzata ad evitare che venga ingiustificatamente compressa, ritardata, resa più difficile ovvero più gravosa la tutela giurisdizionale del contribuente.

### Testo:

**FATTO E DIRITTO** - Vista la sentenza sopra emarginata pronunciata inter partes dalla CTP di Milano che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, avente

ad oggetto l'impugnazione di "estratto di ruolo" comunicato al ricorrente dall'Agente esattoriale Equitalia Esatri spa e delle correlate otto cartelle esattoriali, ivi riportate,

emesse per imposte, tasse, contributi e sanzioni amministrative inerenti agli esercizi fiscali 1993-1996, di cui era stata dal contribuente eccepita la omessa notifica;

Visto il ricorso in appello, con cui il B. ha chiesto in principalità che sia dichiarata la nullità declaratorie sulla maturata prescrizione e non debenza delle somme ingiunte;

Viste le controdeduzioni, con cui EQUITALIA NORD spa (incorporante di EQUITALIA ESATRI spa). rai difetto di giurisdizione per le cartelle relative ai crediti INPS e alle sanzioni amministrative. Letti gli atti e i documenti, all'esito dell'udienza odierna all'uopo fissata per la discussione

Con la sentenza impugnata, i primi giudici, rilevato che il B. ha impugnato l'estratto di ruolo e relativo ad otto cartelle e ne ha chiesto l'annullamento, perché formato in difetto di notifica, l'inammissibilità del ricorso (con condanna alle spese secondo soccombenza), non essendo l'estratto nei sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546.

Nell'atto di appello, il B., riepilogate le circostanze di fatto (in particolare, la sua iscrizione al ruolo del 26 agosto 1999), deduce che le cartelle riportate nell'estratto avrebbero dovuto essergli notificate in conformità dell'art. 100 C.P.C. Costituzionale n° 366 del 2007, a pena di nullità; che invece così sicuramente non è avvenuto, in quanto le cartelle, raccolte, in difetto di esibizione, da parte dell'esattore, della documentazione relativa all'impugnata, che ha negato - in contrasto con importanti pronunce dei giudici di legittimità per la fattispecie anche l'interesse ad agire in tutti gli estremi previsti dall'art. 100 C.P.C.) della motivazione della sentenza impugnata, laddove riporta che esso contribuente avrebbe eccepito la omessa notifica delle cartelle, quando invece il B. ha eccepito la omessa ovvero tardiva (con le conseguenze) della notifica. L'esistenza ha appreso dall'estratto di ruolo perché in esso riportate.

Conclude come in atti per la riforma della sentenza di I grado, reiterando la richiesta in primo grado di annullamento dell'estratto di ruolo e delle cartelle ivi riportate, delle quali indica gli estremi numerici, "dichiarandone l'invalidità e l'inammissibilità del ricorso", per la notifica o nuova notifica, ogni conseguente provvedimento.

Controparte EQUITALIA NORD spa, costituitasi, resiste e, nelle proprie controdeduzioni, eccepisce

degli artt. 19 e 21 d.l.svo 546/92", anche sotto il profilo della estraneità al processo tributario pregiudiziale, l'appellata eccepisce comunque il difetto di giurisdizione per quanto attiene alla passiva per quanto attiene alla chiesta pronuncia di prescrizione ; sulla notificazione delle d.p.r. 602/73 e 60 d.p.r. 600/73, con possibilità comunque di valida applicazione anche delle raccomandate che l'Agente ha facoltà di ricorrere alla notifica direttamente a mezzo posta, mediante alcuna di relata di notifica.

Quanto poi al luogo della notifica, e alla circostanza dedotta dal contribuente di non avere ricevuto "regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73"; richiama giurisprudenza che ha deciso sull'assunto peraltro che la stessa proposizione del ricorso vale a sanare ogni eventuale nullità o comunque infondato, con il favore delle spese.

Venendo ora alla decisione - con riserva di ritornare più oltre sull'eccezione, fondata, di difetto alle cartelle che non attengono alla riscossione di tributi - in diritto la questione della possibilità, asseritamente non notificata, è stata affrontata medio tempore dalle Sezioni Unite della Corte che:

"il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità del ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa; può essere compreso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di un concreto problema di reciproca limitazione." (massima ufficiale CED).

Va quindi senz'altro riconosciuto - sulla base di questa autorevole innovativa pronuncia, che il contribuente ad impugnare preventivamente, con autonoma azione - come egli ha fatto - senza attendere il ruolo, che egli assume non essergli mai state notificate.

Errata nei presupposti e non condivisibile nelle conclusioni si palesa dunque, sul punto, la pretesa considerato che l'effettivo oggetto del ricorso (come desumibile dalle conclusioni dell'atto impugnato) il contribuente aveva eccepito la "nullità".

L'attenzione deve spostarsi sulla regolarità o meno della notifica della cartella (o delle cartelle) non sia stata regolarmente notificata, diversamente da quanto riportato nell'estratto di ruolo, e contempo a ottenere pronuncia giudiziale di merito che neutralizzi - come si esprimono le sezioni Unite -

In quest'ottica, nella fattispecie va in primo luogo rilevato che il contribuente, in tutto il procedimento, all'AIRE, mentre non risulta positivamente effettuata alcuna notifica all'estero.

Ed invero:

- non è specificamente contestato, e comunque è documentalmente riscontrato che il B., ancora a conoscenza sicuramente residente all'estero in quel di Arona Sta Cruz di Tenerife 38660 (Spagna), con iscrizioni;
- Negli estratti di ruolo prodotti dalla resistente è riportata la data di notifica di ciascuna cartella (la data più recente);
- Dagli "estratti di ruolo" prodotti dall'appellata - tabulati riassuntivi di ciascun procedimento (es. la località di consegna, il nominativo del ricevente e sua qualità) della notifica delle sezioni Unite;
- Dai c.d. "referti di notifica" (copia fotostatica del frontespizio delle raccomandate indirizzate).

comprovi la avvenuta consegna "a mani" del contribuente, e neppure l'avvenuta tentata notifica :

Che le notifiche in discussione non siano avvenute e neppure siano state attivate all'estero, è pag. 5 di cui al ricorso ("...Le notifiche dovevano essere effettuate, pena nullità, presso il ( propria residenza estera...emerge la nullità delle notifiche delle cartelle..."). L'appellata, ( della ritualità delle notificazioni in Italia, ex art. 60 del d.p.r. 600/73.

La resistente dimentica peraltro che il quadro normativo delle notifiche di atti tributari all Costituzionale (alla quale ha fatto seguito la n° 528 del 2012) che ha dichiarato incostituziona italiano, residente all'estero, iscritto all'AIRE.

E' pertanto del tutto inconferente il riferimento ,operato dalla difesa dell' appellata, a deci: d.p.r. 600/73 (nel testo previgente ) intervenute prima della citata sentenza costituzionale e (

04/12/2013 , De Vecchi, secondo cui "In tema di imposte dirette, a seguito alla sentenza della costituzionale dell'art. 60, primo comma, lett. c), e) ed f) e dell'art. 58, secondo comma, sec:

disposizioni contenute nell'art. 142 cod. proc. civ. non si applichino in caso di notificazioni

conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.l.R.E., è nulla la no' comma, lett. e), del d.p.r. cit., mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicil:

accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della re:

Constatato, poi, il carattere assolutamente "ipotetico", se così si può dire, di altre e ulterio

contribuente , pur formalmente residente all'estero, avesse mantenuto ad es. l'attività la

non prova ( e nemmeno allega) che ricorrano nel caso del B. - in definitiva occorre concludere (

notifica delle cartelle de quibus.

Si profila pertanto una situazione di inesistenza ovvero di nullità assoluta delle notifiche, c dei termini decadenziali invocati dell'art. 25 d.p.r. 602 (senza che si sia realizzata alcuna ":

Deve essere pertanto accolto, per quanto di ragione, in conformità con il decisum delle sezioni definitivamente inefficaci e inidonee a fondare la legittimità della riscossione.

Per le cartelle (non aventi ad oggetto tributi) per cui viene dichiarato il difetto di giurisd:

riassumere il giudizio avanti al Giudice Ordinario territorialmente competente nel termine

In considerazione della preesistente disomogeneità degli indirizzi giurisprudenziali, solo rece

spese di giudizio di entrambi i gradi.

**P.Q.M.**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - 7.A SEZIONE - in riforma della sentenza d all'impugnazione delle cartelle relative ai contributi INPS e alle violazioni del codice della Spese di entrambi i gradi compensate.

Così deciso in Milano, il giorno 3 dicembre 2015

